



# COMUNE DI CONA

## (Città Metropolitana di Venezia)



Piazza C. De Lotto n. 15 - 30010 CONA (VE)  
C.F. 00334010279 P.IVA 01505990273  
Web: [www.comune.cona.ve.it](http://www.comune.cona.ve.it)  
PEC: [comune.cona@pec.it](mailto:comune.cona@pec.it)

## CONSIGLIO COMUNALE

### Verbale di deliberazione n. 9 del 19/04/2022.

Adunanza di Prima convocazione sessione Ordinaria - Seduta Pubblica

**OGGETTO:** FISSAZIONE TARIFFE ED ALIQUOTE PER L'ANNO 2022, DEI SEGUENTI TRIBUTI COMUNALI: IMU , ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF E FISSAZIONE TETTO AUMENTI TARIP NELLE MORE DI APPROVAZIONE DEL PEF 2022.

L'anno duemilaventidue addi diciannove del mese di aprile alle ore 19:36 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

N.	NOMINATIVO	P	A
1	AGGIO ALESSANDRO	P	
2	MONTECCHIO FRANCESCA	P	
3	NALIN SANTE	P	
4	LAZZAROTTO GIORGIO	P	
5	STURARO GINA BARBARA	P	
6	BISCA DINO	P	
7	FONTOLAN TOMAS		AG
8	BATTISTINI DARIO		AG
9	FONTOLAN FRANCESCO		AG
10	NECCHIO FRANCO	P	
11	BOTTIN ANTONIO	P	

Presenti: 8 - Assenti: 3

Sono nominati scrutatori: MONTECCHIO FRANCESCA, NALIN SANTE, BOTTIN ANTONIO  
IL SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Ennio Callegari, assiste alla seduta.

IL SINDACO Alessandro Aggio, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che è competenza del Consiglio Comunale, la fissazione delle aliquote ovvero delle tariffe:

- dell'addizionale comunale all'IRPEF,
- dell'IMU (Imposta municipale propria),
- della Tarip (Tariffa puntuale dei rifiuti);

Vista la nota del CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE - Prot 0000073 del 21/01/2022 , avente ad oggetto "MTR-2. Tempistiche PEF e manovra tariffaria 2022 del Servizio di gestione rifiuti. Deliberazione ARERA n. 363 del 03.08.2021" ;

Considerato che *"Con deliberazione n. 14 del 21.12.2021 l'Assemblea di Bacino ha deliberato pertanto di applicare per tutti i Comuni in regime TARIP (di diretta competenza del Consiglio di Bacino) quanto previsto al comma 169 dell'art. 1 della L. 296/2016 ultimo capoverso, ovvero di prorogare le tariffe 2021 per l'esercizio 2022. La Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 22 dicembre 2021 ha approvato la proroga del termine di deliberazione del bilancio di previsione 2022-24 al 31 marzo 2022. Secondo l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali..., nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Considerato quindi che, a mente dell'atto di indirizzo del Consiglio di Bacino *" Si prevede di validare in Assemblea di Bacino i PEF il prossimo 8 marzo al fine di permettere ai Comuni in regime TARI di adottare i relativi piani tariffari entro la nuova scadenza del 31 marzo 2022 e all'Assemblea di Bacino di approvare, entro la medesima data del 31 marzo 2022, i piani tariffari dei Comuni in regime TARIP. Per l'approvazione dei Piani tariffari dei Comuni in TARIP il Consiglio di Bacino dovrà prima acquisire il parere positivo vincolante da parte dei rispettivi Comuni sul relativo Piano Tariffario."*;

Dato atto che con il termine di proroga dell' approvazione del bilancio di previsione si intende prorogato anche il termine dell'approvazione del PEF 2022 ;

**Visto** che l'art. 3, comma 5 sexiesdecies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni con legge di conversione 25 febbraio 2022 n. 15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

Visto il decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 con il quale è stata istituita l'addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi dell'articolo 48 – comma 10 – della legge n. 449/1997, come modificato dall'articolo 1 – comma 10 - della legge n. 191/1998;

Visto che l'Imposta Municipale Propria (Imu) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ;

Considerato che di fatto non vi sono sostanziali novità nella regolamentazione della Nuova Imu rispetto al passato, se non che a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati

costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 – legge di Bilancio 2020) ;

Dato atto che le aliquote di base fissate dalla citata normativa sopravvenuta sono le seguenti:

- L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
- L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
- Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Considerato, altresì, che continuano ad essere esenti dall'imposta:

- a) i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004 indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- g) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista

l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

h) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200,

Preso atto che sono previste le seguenti agevolazioni:

- Per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ridotta al 75 per cento.
- La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
- La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 22 in data 21.03.2022, con la quale l'Amministrazione ha proposto al Consiglio di approvare l'aliquota dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2021 nella misura dello 0,8 % ( 0,8 punti percentuali);

Dato atto che è intenzione del Comune di applicare per l'IMU e l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2022 le stesse tariffe applicate nel 2021;

Ritenuto che la fissazione delle aliquote sopra indicate garantisca l'equilibrio finanziario del bilancio;

Visto l'articolo 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che testualmente statuisce: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti Dr. Tiziano D' Angelo, con verbale n. 21 del 28.03.2022, che dà atto della coerenza e della congruità e attendibilità contabile delle previsioni tributarie;

DATO ATTO che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al soggetto che ha istituito il provvedimento ed il soggetto che ha sottoscritto il parere di cui

all'art. 49 del T.U.E.L.;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

*Uditi gli interventi di seguito riportati:*

*Il Sindaco relazione sul punto.*

*Il Cons. Bottin fa presente come il comune abbia cambiato le tariffe per le attività produttive.*

*Il Responsabile del servizio fa presente come si detragga l'iva; ricorda la percentuale a carico delle ditte ma fa presente come possano uscire dal sistema.*

*Il Cons. Bottin chiede delucidazione sulla fissazione delle tariffe.*

*Il Responsabile del servizio indica la percentuale applicata e rileva la competenza del consiglio di bacino.*

*Il Cons. Bottin chiede di essere partecipi nel momento di discussione con Veritas per ridurre i costi rendendosi disponibile.*

*Il Cons. Necchio fa presente come si sia parlato del 4,5% rispetto ai dati dell'anno scorso.*

*Il Sindaco risponde affermativamente facendo presente come i costi dovrebbero essere come l'anno scorso.*

*Il Cons. Necchio chiede che venga fatto un incontro pubblico e dare informazioni ai cittadini.*

*Il Responsabile del servizio fa presente come vi sia un miglioramento sul verde rispetto alla differenziata.*

*Il Cons. Nalin ricorda come sia possibile conferire il verde anche in ecocentro.*

*Il Responsabile del servizio indica la percentuale in riferimento dell'ecocentro sul Pef.*

*Con n. 6 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Bottin e Necchio),*

### **DELIBERA**

1) di fissare, per le motivazioni ampiamente descritte nella parte narrativa del presente provvedimento, le seguenti aliquote per l'anno 2022:

– aliquota dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,8 % ( 0,8 punti percentuali),

– aliquote IMU:

–

<b>ALIQUOTE IMU 2021</b>	
Immobili adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	0,40%
Detrazione € 200,00	

(per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	
Aree fabbricabili	1,06%
Terreni Agricoli	1,06%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (RISERVA ALLO STATO GETTITO CALCOLATO CON ALIQUOTA 0,76%)	0,98%
Altri fabbricati	0,98%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%

- 2) Di dare atto che le aliquote sopra indicate rientrano nei limiti fissati dalle relative normative di riferimento e che l'adozione del provvedimento avviene entro i termini previsti di Legge;
- 3) Di dare atto che il gettito atteso per l'IMU, al netto dell'alimentazione del fondo di solidarietà, per l'anno 2021 è pari ad € 687.492,87;
- 4) Di dare atto che il gettito atteso per l'addizionale comunale 2022 è pari ad € 286.000,00;
- 5) Di dare atto che, con il passaggio a regime di Tarip, le entrate e la relativa gestione, sono in carico al Gestore Veritas SpA, mentre resta in carico al comune la riscossione dei residui Tari;
- 6) Di dare mandato al Responsabile dei singoli tributi di provvedere all'assunzione di tutti gli atti esecutivi necessari per l'attuazione concreta del presente provvedimento, compresi gli adempimenti in materia di pubblicazione del provvedimento e delle connesse aliquote;

di assolvere all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del comune di Cons sezione "Amministrazione trasparente" –sottosezione "provvedimenti organi di indirizzo politico", conformemente a quanto previsto dall'art. 23 del D.lgs 33/2013 e s.m.

*Con n. 6 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Bottin e Necchio), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.*

OGGETTO:	FISSAZIONE TARIFFE ED ALIQUOTE PER L'ANNO 2022, DEI SEGUENTI TRIBUTI COMUNALI: IMU , ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF E FISSAZIONE TETTO AUMENTI TARIP NELLE MORE DI APPROVAZIONE DEL PEF 2022.
----------	--

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**Il Sindaco**

Alessandro Aggio

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**Il Segretario Comunale**

Dott. Ennio Callegari

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)